

COMUNE DI QUARTO d'ALTINO
Provincia di Venezia

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI ORGANIZZAZIONE
DEI MATRIMONI CIVILI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 52 DEL 16.05.2013

REGOLAMENTO COMUNALE DI ORGANIZZAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione della celebrazione dei matrimoni civili come regolati dalle disposizioni degli articoli 101, 106 e seguenti del codice civile e dal D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000, regolamento dello stato civile.

La celebrazione del matrimonio civile è attività istituzionale garantita.

Art. 2 - Luogo della celebrazione

I matrimoni civili vengono celebrati pubblicamente nella casa comunale nelle seguenti sale:

- a) Sala Consiliare del Municipio, Piazza San Michele n. 1;
- b) Sala del centro civico di Altino, Piazza S. Eliodoro n. 40;
- c) Saletta sede municipale, Piazza San Michele n. 48.

Art. 3 - Orario di celebrazione

I matrimoni civili sono celebrati all'interno dell'orario di servizio dell'ufficio di stato civile nel giorno indicato dalle parti.

La celebrazione dei matrimoni è subordinata alla disponibilità delle sale ed al versamento, per l'utilizzo delle sale indicate al precedente art. 2 lett. a) e b), di una quota di compartecipazione alle spese di gestione .

Art. 4 – Quota di compartecipazione

La quota di compartecipazione alle spese di gestione (servizio pulizia, servizio manutenzione, etc.) delle sale indicate al precedente articolo 2 lettera a) e b), dovuta per la celebrazione dei matrimoni, è determinata ed aggiornata dalla Giunta comunale.

Dell'avvenuto pagamento della stessa si dà indicazione nel modulo di richiesta della sala di cui all'allegato 1).

Art. 5 – Organizzazione del servizio

L'ufficio di stato civile dà, in coordinamento con gli altri uffici comunali interessati, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.

La visita delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti anche su appuntamento.

La richiesta relativa all'uso delle sale a ciò adibite deve essere inoltrata, compilando l'apposito modulo (allegato 1), all'ufficio competente almeno 10 giorni lavorativi precedenti la data di celebrazione.

L'ufficio di stato civile provvede entro 5 giorni dal ricevimento a confermare la disponibilità della sala o comunicare le ragioni del diniego.

Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.

Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

Art. 6 – Allestimento della sala

I richiedenti possono, a propria cura e spese, previ accordi con il personale comunale, arricchire la sala con ulteriori arredi ed addobbi floreali che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi a cura dei richiedenti.

La sala dovrà essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.

Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

Art. 7 – Prescrizioni per l'utilizzo

Ai richiedenti, a propria cura e spese, sono consentiti l'uso di apparecchi da ripresa purché non intralcino lo svolgimento della cerimonia e l'uso di strumenti musicali per un sottofondo di accompagnamento alla celebrazione, previo accordo con il personale comunale.

E' fatto divieto di spargere riso, coriandoli, fiori, confetti ed altro all'interno dei locali utilizzati per la cerimonia.

Nel caso si verificano danni alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato ai soggetti richiedenti.

Art. 8 - Casi non previsti dal presente regolamento

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione il codice civile, il D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, lo Statuto comunale.

Art. 9 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera che lo approva.